

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELLE ELEZIONI

Articolo 1 (Territorio del Quartiere)

Il territorio del quartiere Torrino Decima, rappresentato dal CdQ, è quello descritto all'articolo 5 dello Statuto.

Articolo 2 (Finalità delle elezioni)

Le operazioni da svolgere prima, durante e dopo il voto dei cittadini hanno lo scopo di eleggere i nove membri del Consiglio Direttivo e i tre componenti il Collegio dei Probiviri del Comitato di Quartiere.

Articolo 3 (Periodicità delle elezioni)

Le elezioni devono essere indette, con convocazione di apposita assemblea, entro 15 giorni dalla scadenza del mandato biennale delle cariche elettive e tenersi entro i tre mesi dalla suddetta scadenza.

Articolo 4 (Diritto al voto)

Hanno diritto al voto tutti i soci – come identificati nell'art.6 dello statuto – ossia i residenti o esercenti attività commerciali o professionali nel territorio del Comitato di Quartiere Torrino Decima.

Articolo 5 (Diritto di candidatura)

Possono concorrere all'elezione dei 9 membri del Consiglio Direttivo e dei 3 componenti il Collegio dei Probiviri del Comitato di Quartiere Torrino Decima tutti i soci maggiorenni aventi diritto al voto.

Articolo 6 (Modalità di tenuta delle elezioni)

Le operazioni di voto vengono svolte - come da art. 10 dello Statuto - in un'Assemblea ordinaria, appositamente convocata.

Articolo 7 (Presentazione delle candidature)

Il cittadino, iscritto nel libro soci e in regola con il pagamento delle quote, che intenda candidarsi deve presentare entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo la domanda, sottoscrivendo l'apposito modulo, e contestualmente versare l'eventuale contributo spese. Copia del modulo, unitamente alla ricevuta relativa all'eventuale contributo spese, viene rilasciata al candidato.

Art. 8 (Nomina e compiti della Commissione Elettorale)

All'atto della convocazione dell'Assemblea indetta per l'elezione / rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione elettorale che provvederà di volta in volta alle operazioni preliminari, di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale – che farà riferimento ad un membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato - riceverà i moduli di richiesta di candidatura pervenuti e redigerà una lista dei candidati stessi seguendo l'ordine alfabetico di cognome. Per ogni candidato andrà indicato il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo. La Commissione elettorale ha il compito di curare la stampa delle schede, predisporre moduli e ricevere gli elenchi aggiornati degli aventi diritto al voto e quanto materialmente occorra per lo svolgimento delle operazioni.

Articolo 9 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale è formata da:

- " il Presidente;
- " il Segretario;
- " uno o più scrutatori.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni i quali, però, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all'apertura del seggio, alle operazioni di voto ed a quelle ad esso successive.

Art. 10 (votazioni)

L'inizio ed il termine delle operazioni di voto vengono definiti nell'odg della convocazione dell'Assemblea, e debbono assicurare un ampio lasso di tempo tale da consentire l'espressione di voto al maggior numero di soci possibile.

Articolo 11 (Votazioni - Operazioni preliminari)

Prima dell'inizio delle operazioni di voto la Commissione Elettorale dovrà accertarsi di avere a disposizione il seguente materiale:

- " congruo numero di schede elettorali;
- " congruo numero di moduli per la rilevazione delle preferenze;
- " una o più urne per la custodia delle schede votate;
- " personal computer portatile, o elenchi, per la rilevazione dei dati personali degli aventi diritto al voto e per la registrazione del voto stesso;
- " materiali vari di cancelleria.

Il Presidente ed il segretario della Commissione elettorale firmano le schede, una per una, nell'apposito spazio loro riservato, accertano che esse non presentino alcun segno e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all'apertura delle operazioni di voto.

Articolo 12 (Scheda elettorale)

La scheda elettorale deve contenere, in una o più colonne, la lista dei candidati in ordine alfabetico per cognome, sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Probiviri Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d'ordine progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l'espressione del voto. Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi. La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del Comitato di Quartiere e, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

Articolo 13 (operazioni di voto)

In sede Assembleare, la Commissione Elettorale, prima di ammettere al voto l'elettore, deve: controllare che lo stesso sia regolarmente iscritto ed in regola con il pagamento delle quote sociali e registrare l'ammissione al voto sull'apposito elenco analoga operazione va effettuata per i nominativi di cui lo stesso sia portatore di delega.

All'elettore deve essere consegnata una penna non stilografica ad inchiostro indelebile ed una scheda contenente tutti i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri onde lo stesso possa esprimere, in segreto, il voto.

L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna.

Articolo 14 (Validità del voto)

L'elettore può esprimere una o due preferenze. E' pertanto considerato valido il voto indicante una o due preferenze espresso con un qualsiasi segno ben evidente, (croce, punto, cerchio, linea, etc), sul quadratino corrispondente al singolo candidato/a o ai due candidati prescelti.

Non è considerato valido il voto espresso:

con la sottolineatura del nominativo prescelto o con qualsiasi segno posto totalmente al di fuori del quadratino o del nominativo;

con l'indicazione di preferenze superiori a due.

con un segno di colore diverso dal blu e dal nero.

Non è considerata valida la scheda firmata dall'elettore o che riporti parole, frasi o segni che potrebbero identificare l'elettore.

Articolo 15 (Operazioni successive alla chiusura delle votazioni)

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede. Le schede devono essere aperte e contate. Il numero complessivo delle espressioni di voto (votanti singoli e con delega) deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato. Qualora si riscontri una qualche differenza la stessa andrà evidenziata nel verbale dei lavori.

La Commissione, prima d'iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche.

Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede.

La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato.

Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale, da consegnarsi al Presidente dell'assemblea che, a conclusione della stessa, darà lettura dei risultati e proclamerà eletti i nove candidati al Consiglio Direttivo e i tre candidati al Collegio dei Proviviri che hanno ricevuto più voti.

Nel caso a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze, nella graduatoria, il più anziano di età precederà il più giovane.

Entro le 24 ore successive, la Commissione Elettorale consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al consigliere che ha ricevuto più preferenze.

Art. 16 (Neo eletti)

Entro 7 giorni dalla conclusione dell'Assemblea i candidati eletti al Consiglio Direttivo si riuniranno per eleggere al proprio interno le cariche di cui all'art. 12 dello Statuto. Nella stessa riunione i componenti del Collegio dei Proviviri eleggeranno il proprio Presidente.

NORMA TRANSITORIA

La prima Assemblea per eleggere le cariche come previste dal nuovo statuto registrato il 12 febbraio 2014, dovrà tenersi entro 6 mesi da tale data.